

STATUTO

**FONDAZIONE TEATRO LIRICO
SICILIANO COOP. SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA ALCIBIADE 60/B

Numero REA: SR - 145174

Codice fiscale: 01745880896

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile."	
	Preso atto di quanto sopra l'assemblea con voto unanime,	
	DELIBERA	
	di modificare l'art.18 dello statuto sociale conformemente	
	alla formulazione proposta in fase di discussione.	
	A questo punto il presidente mi consegna copia aggiornata	
	dello statuto che previa lettura si allega al presente atto	
	sotto la lettera "A".	
	Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo	
	chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta	
	alle ore diciannove e minuti venticinque	
	onorari notarili.	
	Io Notaio richiesto ho ricevuto quest'atto del quale ho dato	
	lettura al comparente che l'approva. Scritto a macchina da	
	persona di mia fiducia a mano da me personalmente su un	
	foglio per pagine tre fin qui. Viene sottoscritto alle	
	ore diciannove e minuti cinquanta	
	F.to	
	Randazzo Armando n.q.	
	Luisa Costanza Notaio segue sigillo	
	Allegato "A" al N.33139 di Repertorio e N.23057 di Raccolta	
	STATUTO	
	ART. 1) E' costituita con sede nel Comune di Siracusa la	
	Società Cooperativa denominata "FONDAZIONE TEATRO LIRICO	

	SICILIANO COOP. SOCIALE ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti	
	operativi non aventi carattere di sede secondaria né	
	succursale anche altrove.	
	Art. 2) La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050.	
	ART. 3) La società cooperativa, con spirito mutualistico e	
	senza fine speculativo, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi dei soci, si propone lo scopo di perseguire	
	esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pertanto di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, anche	
	attraverso la musicoterapia (lett. a dell'art. 1, della legge	
	8 novembre 1991, n. 381);	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone socialmente svantaggiate nella misura di	
	almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa o in quella	
	diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla	
	normativa vigente (lettera b, art. 1 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381).	
	Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si propone	
	di agevolare l'inserimento dei propri soci siano esse persone	
	svantaggiate che non nel mondo del lavoro, proponendosi quale	

	forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro	
	stabili e combattere la disoccupazione.	
	In relazione ai propri scopi la cooperativa ha, quindi, per	
	oggetto le seguenti attività:	
	- diffondere la cultura musicale e la danza nel mondo	
	giovanile e non;	
	- ampliare la conoscenza della cultura musicale, in	
	particolare divulgando la crescita e lo sviluppo della musica	
	classica, solista, operistica, sinfonica e bandistica;	
	- diffondere la cultura musicale tramite le seguenti	
	formazioni musicali integrate nella Cooperativa stessa:	
	1.Compagnie di danza classica e moderna provenienti dalla	
	Russia, Bulgaria, Bielorussia, Ucraina, etc.;	
	2.Orchestre e solisti provenienti dalla Russia, Bulgaria,	
	Bielorussia, Ucraina, etc.;	
	3.TRINAKRIUS Brass Ensemble;	
	4.Corale polifonica Teatro Lirico Siciliano;	
	5.Corpo di ballo del Teatro Lirico Siciliano;	
	6.Gruppi Folkloristici vari italiani e stranieri.	
	- favorire la formazione letteraria ed artistica in genere,	
	attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;	
	- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti	
	ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano	
	trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come	
	un bene per la persona ed un valore sociale;	

	- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome	
	di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di	
	maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale	
	dell'educazione permanente;	
	- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o	
	portatori di handicap, possano trovare, nelle varie	
	sfaccettature ed espressioni della musicoterapica, un sollievo	
	al proprio disagio, dando ampio spazio alle categorie	
	disagiate;	
	In particolare la cooperativa potrà promuovere varie attività,	
	in particolare:	
	attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari,	
	proiezioni di films e documenti, mostre fotografiche e mostre	
	di pittura, promossa da artisti amatoriali e/o professionisti,	
	concerti, lezioniconcerti, corsi di musica per bambini e	
	ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani e adulti, incontri	
	di musicoterapica;	
	attività musicali: corsi, concorsi, master class, concerti,	
	sfilate, concerti di musica classica, dal sinfonico all'opera	
	lirica, musica antica rinascimentale e barocca, musica corale,	
	ballo, danza, banda musicale, gruppi folkloristici ed	
	intrattenimenti artisticoculturali di ogni genere;	
	attività di formazione: corsi di danza classica e moderna, di	
	aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti,	
	operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapica,	

	musica classica, bandistica, stage e master class per	
	istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, corsi di	
	formazione orchestrale, corale e operistica;	
	attività editoriale: pubblicazione di DVD, CD, libri,	
	partiture, incisioni discografiche, pubblicazione di atti di	
	convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche	
	compiute;	
	attività di confronto: concorsi banditi dalla cooperativa	
	stessa per la formazione e/o l'inserimento di giovani talenti	
	nelle formazioni musicali integrate nella cooperativa;	
	attività di scambio: scambio artisticoculturali, tournée di	
	balletti, danza classica, orchestrali e bandistiche,	
	collaborando con enti italiani ed esteri per la divulgazione	
	del patrimonio artistico che la Sicilia offre a tutto il	
	mondo; attività di scambio culturale e servizi tra paesi e	
	nazioni;	
	attività di sviluppo: la cooperativa potrà, nell'esclusivo	
	scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei	
	fini istituzionali sopra descritti, in via collaterale,	
	autonoma o subordinata, erogare servizi e realizzare	
	strutture, con essenziali priorità per quelli inerenti le	
	attività culturali, che concorrano al potenziamento economico	
	e finanziario dell'associazione, quali auditorium, teatri,	
	sale di lettura, bar interno, videoteca, cineteatri,	
	trattenimenti musicali e manifestazioni di spettacolo in	

	genere.	
	La cooperativa potrà inoltre provvedere:	
	- alla realizzazione, manutenzione e gestione di un sito	
	internet utile ai fini della diffusione, la promozione e la	
	vendita dei prodotti sopra menzionati;	
	- all'acquisto, affitto, comodato od uso di immobili,	
	impianti, aziende, attrezzature e mobili utili al	
	conseguimento dei suddetti scopi;	
	- al compimento di tutte le attività necessarie per la	
	divulgazione ed il consolidamento delle proprie attività.	
	La società potrà altresì estendere la propria attività in	
	settori collaterali, operando per quanto attiene la	
	commercializzazione di prodotti o articoli connessi alla	
	propria attività istituzionale.	
	La società potrà partecipare a consorzi, società, associazioni	
	temporanee e raggruppamenti d'impresa, potrà partecipare a	
	gare d'appalto sia pubbliche che private, potrà usufruire di	
	tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie,	
	previste da ogni e qualsiasi legge speciale, regionale,	
	nazionale e comunitaria, presente e futura.	
	La società, per il raggiungimento dello scopo e nel rispetto	
	delle disposizioni di legge per le singole materie, potrà	
	compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari,	
	mobiliari e commerciali ritenute necessarie ed utili e ancora	
	assumere, sia direttamente che indirettamente, cointeressenze	

	e partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale	
	analogo o connesso al proprio, nonché concedere fidejussioni,	
	prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli	
	immobili sociali, a garanzia di debiti e di obbligazioni	
	assunte sempre in funzione del conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	La società potrà altresì assumere prestiti e mutui anche	
	ipotecari per il finanziamento delle attività sociali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la	
	società potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti	
	agevolati, donazioni e di tutte le provvidenze in genere	
	statali, comunitarie e di ogni altro ente; inoltre potrà	
	partecipare alle contribuzioni ed alle incentivazioni e	
	programmazioni delle nuove direttive della UE.	
	La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste	
	dalla legislazione vigente e futura, regionale, nazionale ed	
	europea.	
	La società potrà infine acquisire presso i propri soci i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con	
	obbligo di rimborso, provvedendo o meno alla corresponsione di	
	interessi, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei	
	regolamenti.	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente	
	in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così	
	come determinato in relazione alle tipologie di attività	

	sociali di cui sopra, intende prevalentemente avvalersi nello	
	svolgimento della propria attività dei prestazioni dei soci	
	lavoratori. Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la	
	condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota	
	integrativa del Bilancio, evidenziando i parametri previsti ex	
	art. 2513 c.c.	
	In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, la società:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al	
	2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.	

	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività anche con terzi. La cooperativa	
	potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del	
	movimento cooperativistico.	
	La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci	
	attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in	
	sottoscrizione ai soci operatori. La richiesta di	
	finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	Per il conseguimento dei suddetti scopi, la cooperativa potrà	
	acquistare, gestire, condurre in locazione ed ottenere in uso	
	gratuito tutte, le attrezzature ed impianti necessari.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse o di quelle accessorie per natura, a quelle	
	statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	In tal senso la cooperativa potrà svolgere attività di natura	
	commerciale e/o produttiva nei limiti di una rilevanza	
	comunque marginale in relazione al complesso delle attività	
	associative. La cooperativa si propone di conseguire il	
	riconoscimento giuridico a norma di legge.	
	Essa opera nel territorio della Regione Siciliana e comunque,	
	con deliberazione del Comitato Direttivo, potranno essere	
	istituite, ovunque, purchè in Italia, sedi secondarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	

	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società potrà altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese	
	di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnicoamministrativi e di coordinamento,	
	servizi promozionali e di marketing e attività per la	
	soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare	
	versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in	
	conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza	
	diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura	
	delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa	
	prevista per la trasparenza bancaria in materia. La	
	cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale con conseguente possibilità per la stessa di	
	emettere azioni di partecipazioni cooperativa, ai sensi della	
	legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	

	integrative. La cooperativa potrà altresì integrare la	
	previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica,	
	nonché un ristorno a favore dei soci.	
	ART. 4) Il numero dei soci è illimitato non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che risiedono e svolgono la	
	loro attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa. Possono essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Le categorie dei soci sono le seguenti:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività dietro	
	compenso;	
	b) soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente o	
	indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente	
	per fini di solidarietà;	
	d) soci sovventori, che apportano capitali per sostenere le	
	attività della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza	
	diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice	
	Civile.	
	ART. 5) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	

	ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il valore della quota che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 cod. civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo, ove previsto;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali, nonchè in quale categoria intende essere	
	inserito.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti richiesti.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	ART. 6) Tutti i soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 18;	

	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi dell'articolo 2528 Cod. Civ..	
	ART. 7) E' fatto divieto ai soci di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società,	
	che perseguono identici scopi sociali o che comunque	
	esplichino attività concorrente, salva specifica	
	autorizzazione dell'assemblea.	
	ART. 8) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte.	
	ART. 9) I soci possono recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge nonché ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ART. 10) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo	

	nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti	
	richiesti.	
	ART. 11) L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità;	
	d) negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ART. 12) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	ART. 13) I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto	
	il diritto al rimborso di quanto da essi effettivamente	

	versato, decurtate le perdite in proporzione alle quote	
	possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 14) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura,	
	nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.	

	ART. 15) Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	ART. 16) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	ART. 17) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 20;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo	
	e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	

	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del	
	valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	ART. 18) Il capitale sociale sottoscritto in denaro, ivi	
	comprese le nuove quote di capitale potranno essere versate	
	in più soluzioni secondo modalità e termini stabiliti di volta	
	in volta dall'organo amministrativo.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti in natura e di crediti; per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	ART. 19) Le quote detenute dai soci non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi e con le	
	modalità di cui all'art. 2530 c.c..	
	ART. 20) L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti	
	e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti	
	con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali	
	nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno	
	essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici	

	e statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai	
	sensi dell'art. 12 della l. 16/12/1977 n. 904;	
	b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) a fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori che non	
	potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo	
	erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci operatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	
	e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite	

	massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 c. c..	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la	
	misura, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle	
	prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi	
	provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	

	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni	
	operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i	
	ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni	
	positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari,	
	la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	
	conforme al dettato legislativo.	
	ART. 21) Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	ART. 22) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi	
	mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(sempre in Italia), la data della prima e della eventuale	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a	
	mano, con ricevuta di ricevimento almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre	
	nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (fax, email)	
	sempre che si possa provare che il socio ne abbia avuto	

	ricezione.	
	ART. 23) L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo; 2) procede alla nomina	
	delle cariche sociali; 3) determina la misura degli emolumenti	
	da corrispondere agli amministratori e la retribuzione annuale	
	dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio; 4)	
	approva o modifica i regolamenti interni; 5) delibera sulle	
	responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 6) delibera	
	su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere	
	dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione	
	integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	

	ART. 24) L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla	
	nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole	
	della metà dei soci aventi diritto al voto.	
	ART. 25) Per le votazioni si procederà sempre con scrutinio	
	palese.	
	ART. 26) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare da altro	
	socio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata	
	funzionante a norma dell'art. 2541 c.c..	
	ART. 27) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	

	Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da altra persona	
	designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario	
	e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	ART. 28) Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a	
	nove consiglieri che restano in carica per il periodo	
	determinato all'atto della nomina e sono sempre rieleggibili,	
	tranne nel caso in cui si debba applicare la normativa dettata	
	per le s.p.a.; in tal caso saranno rieleggibili soltanto per	
	tre volte. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle	
	quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta con mezzi che assicurino la	
	comunicazione almeno un giorno prima della riunione. Le	
	adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società e, alternativamente	
	l'amministratore Unico.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di	
	Amministrazione deliberare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari,	

	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione presso Istituti di Credito, aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo	
	tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare,	
	emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed	
	effetti cambiari e cartolari in genere e compiere tutti gli	
	atti e le operazioni, fatta eccezione soltanto di quelli che,	
	per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano	
	riservati all'assemblea.	
	ART. 29) Il presidente, ed in caso di assenza o impedimento il	
	vice presidente, ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società.	
	Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare	
	i propri poteri a un membro del Consiglio nonché, con speciale	
	procura, a terzi per singoli atti o categorie di atti.	
	ART. 30) Il Collegio Sindacale, quando nominato per volontà di	
	legge o dei soci, si comporrà di 3 membri effettivi e 2	
	supplenti eletti dall'assemblea tra i revisori contabili e	
	curerà il controllo contabile. I sindaci dureranno in carica	

	tre anni e saranno rieleggibili.	
	ART. 31) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori.	
	ART. 32) In caso di cessazione della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente	
	maturati deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	ART. 33) La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le	
	norme previste per le società a responsabilità limitata. In	
	caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica l' art. 2545 - octies c.c..	
	ART. 34) Per quanto non è previsto dal presente Statuto	
	valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali.	
	F.to	
	Randazzo Armando n.q.	
	Luisa Costanza Notaio segue sigillo	
	Registrato a Noto il 29 maggio 2015 al n. 5090/IT	